



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Mantova

Sezione Prima

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mauro Bernardi

Presidente Relatore

dott. Alessandra Venturini

Giudice

dott. Paola Belvedere

Giudice

CASO.it

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 25-8-2006 R. T. in B. (nata a M. il (omissis)) sosteneva 1) di essere figlia naturale di C. U. nato a C. il 13-3-1915 e deceduto in M. il (omissis) senza lasciare prossimi congiunti e figlia di R. I. (deceduta); 2) che nel 1982 essa aveva intrapreso azione di riconoscimento di paternità nei confronti di C. U. che venne tuttavia dichiarata inammissibile alla stregua dell'art. 274 c.c., poi caducato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 10-2-2006 n. 50; 3)

che essa intendeva nuovamente proporre azione ex art. 269 c.c.; 4) di essere oggi certa della paternità avendo effettuato, dietro autorizzazione dell'autorità giudiziaria, un prelievo di campione biologico dal corpo del defunto C. U. ed avendolo fatto sottoporre ad analisi genetica dalla quale era emerso che la paternità era risultata accertata con una probabilità del 99,9%; 5) che C. U. aveva lasciato quale unico erede testamentario B. R.: alla luce di tali premesse l'istante chiedeva che venisse accertato che essa era figlia di U. C. e sua erede legittima e, conseguentemente, che venisse dichiarata la nullità del testamento redatto da quest'ultimo datato 22-2-2004 e pubblicato in data 7-10-2005 dal notaio dott. (omissis) con ogni conseguenza in ordine al patrimonio del *de cuius* la cui consistenza veniva analiticamente indicata nell'atto introduttivo.

Si costituiva B. R. il quale deduceva 6) che R. T. aveva proposto ricorso n. (omissis) R.G. ai sensi dell'art. 274 c.c. e che il Tribunale di Mantova con decisione del 10-14 febbraio 1983, all'esito di una complessa istruttoria, aveva dichiarato inammissibile l'azione e che la Corte d'Appello di Brescia, investita dell'impugnazione avverso il predetto provvedimento, con provvedimento del 1-2-1984, aveva rigettato il reclamo proposto da R. T.; 7) che il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Brescia non era stato gravato di ricorso per cassazione e che, pertanto, era divenuto definitivo sicché esso aveva acquistato autorità di giudicato; 8) che l'attrice non aveva prospettato in citazione una situazione di fatto diversa rispetto a quella già evidenziata nell'ambito del procedimento n. 710/82 R.G. e che il Tribunale di Mantova aveva respinto, con ordinanza del 15-10-2005, il ricorso per accertamento tecnico preventivo finalizzato ad accertare se sussisteva il rapporto di paternità fra l'istante e C. U. da effettuare sulla base dell'analisi del campione biologico fatto unilateralmente prelevare da R.

T. dalla salma di U. C.i: alla stregua di tali premesse la difesa del convenuto chiedeva il rigetto della domanda per essersi formato il giudicato sul punto e, in ogni caso, per infondatezza nel merito della pretesa.

Il processo, dichiarato interrotto a seguito del decesso di B. R. avvenuto il 4-2-2007, veniva riassunto dall'attrice nei confronti degli eredi di costui.

Si costituivano B. A. e A. C. i quali preliminarmente eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva alla luce di quanto statuito da Cass. S.U.

3-11-2005 n. 21287 e riproponevano le precedenti difese ed eccezioni in precedenza svolte da B. R.

Assunta la prova orale, ordinata l'estimolazione straordinaria della salma di U. C. ex art. 83 del d.p.r. 285/1990 e disposta consulenza tecnica per l'analisi dei polimorfismi del DNA, indagine affidata alla prof. (omissis), la causa veniva rimessa avanti al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In primo luogo va disatteso l'assunto secondo cui l'esame della domanda risulterebbe precluso per effetto del giudicato formatosi in conseguenza del fatto che il provvedimento di inammissibilità pronunciato dalla Corte d'Appello di Brescia in data 1-2-1984 ai sensi dell'art. 274 c.c. è divenuto definitivo.

Rammentato che l'art. 274 c.c. è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 10-2-2006, occorre evidenziare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il provvedimento camerale in tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità reso dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, ha carattere decisorio e definitivo e pertanto, ove non impugnato

con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., acquista autorità di giudicato, precludendo la riproposizione della domanda, salvo che sulla base di circostanze ed elementi nuovi, per tali dovendosi intendere sia quelli oggettivamente nuovi, in quanto sopravvenuti al precedente provvedimento definitivo, sia quelli nuovi soggettivamente, perché preesistenti ma non sottoposti all'esame del primo giudice (cfr. Cass. 28-1-2005 n. 1826; Cass. 25-5-2002 n. 7674; Cass. 26-2-1990 n. 1438; Cass. 30-3-1986 n. 590; Cass. 16-2-1981 n. 933).

Nel caso di specie non vi è dubbio che la domanda sia stata instaurata sulla base di elementi nuovi posto che l'istante, nel corso del 2005, aveva fatto sottoporre ad analisi un campione biologico (in particolare capelli con bulbo) prelevato dal cadavere di C. U. e dalle quali era emerso che la compatibilità genetica del proprio DNA rispetto a quello del C. era risultata accertata nella misura del 99,9% e che R. T., anche alla luce di tali risultanze, ha chiesto che venisse ammessa apposita consulenza genetica al fine di accertare la paternità.

Merita aggiungere che gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, hanno valore di piena prova e non di elemento indiziario (cfr. Cass. Pen. 9-7-2010 n. 28692; Cass. Pen. 30-6-2004 n. 48349) e che siffatta tecnica, nei primi anni ottanta, non aveva ancora raggiunto le attuali evidenze quanto ad affidabilità dei risultati.

Per quanto concerne poi l'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva degli attuali contraddittori affermata alla stregua del disposto di cui all'art. 276 c.c. secondo la lettura seguita sul punto sia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. 3-11-2005 n. 21287) che da quella costituzionale (cfr. Corte Cost. 20-3-2009 n. 80; Corte Cost. 20-

11-2008 n. 379) secondo cui l'azione in questione non può essere proposta nei confronti degli eredi degli eredi, rammentato che l'azione di riconoscimento di paternità esercitata dal figlio è imprescrittibile (v. art. 270 c.c.), va osservato che l'eccezione non appare fondata posto che l'azione era stata correttamente proposta nei confronti dell'erede testamentario (B. R.) e che, in conseguenza della morte di costui avvenuta nel corso del presente giudizio, il processo è proseguito nei confronti degli eredi ai sensi dell'art. 110 c.p.c., laddove nei casi giurisprudenziali richiamati l'azione era stata direttamente intentata nei confronti degli eredi degli eredi.

Va inoltre aggiunto che la durata del processo non può ridondare a danno di chi l'abbia tempestivamente e correttamente instaurato.

Nei merito va osservato che l'istruttoria esperita ha consentito di accertare che l'attrice è figlia di U. C..

In proposito va ricordato che le dichiarazioni testimoniali assunte nell'ambito del procedimento n. 710/82 R.G. instaurato ai sensi dell'art. 274 c.c. hanno reso evidente l'esistenza di rapporti di assidua frequentazione fra C. U. e R. I. (madre dell'istante) al tempo del concepimento di R. T. mentre l'indagine genetica espletata ha consentito di appurare che "l'analisi di 19 polimorfismi del DNA ha permesso di stabilire che la paternità biologica di C. U. nei confronti di R. T. non può essere esclusa;" ed inoltre che " la probabilità che C. U. sia il padre biologico di R. T. è pari a 99,9999743% ed il corrispondente indice di paternità (PI) è pari a 3883550,407", dati in base ai quali la paternità biologica di C. U. nei confronti di R. T. deve ritenersi accertata.

Occorre poi sottolineare che le conclusioni cui è pervenuta la dott. Alù appaiono congruamente motivate, assunte all'esito di complesse indagini nel contraddittorio anche tecnico con le parti e che nessuna censura in

proposito è stata sollevata da queste ultime sicché esse possono essere poste a base della decisione.

Per completezza va osservato che le medesime conclusioni erano state raggiunte in seguito alle indagini tecniche che parte attrice aveva avviato fuori del processo per proprio conto sulla base del prelievo del campione biologico dal cadavere di U. C..

Quanto alla domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del testamento redatto da U. C. (datato 22-2-2004 e pubblicato in data 7-10-2005 al n. 42.659 rep. dal notaio dott. (omissis)) con il quale il *de cuius* aveva nominato quale erede universale B. R. e prospettata dall'attrice in conseguenza del fatto di essere figlia ed erede legittima di C. U. (il quale non aveva lasciato in vita altri legittimari), va osservato che la stessa deve essere inquadrata nell'ambito di previsione di cui all'art. 687 c.c. che prevede la revoca di diritto delle disposizioni a titolo universale fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, nel caso (fra l'altro) di riconoscimento di un figlio naturale, rilevandosi a tale riguardo che l'art. 687 co. I c.c. ha il fondamento oggettivo individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni e poiché tale modificazione sussiste sia quando il testatore abbia riconosciuto un figlio naturale sia quando nei suoi confronti sia stata esperita vittoriosamente l'azione di accertamento di filiazione naturale, dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 277 e del comma 1 dell'art. 687 c.c. deriva che la revoca del testamento è ricollegabile anche al secondo di tali eventi (in tal senso vedasi Cass. 9-3-1996 n. 1935).

Ne consegue che il predetto testamento deve dichiararsi revocato non avendo lasciato C. U. alcun discendente.

La particolare complessità della vicenda e la natura delle parti giustifica l'integrale compensazione fra di esse delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara che R. T. in B. (nata a M. il 22-2-1943) è figlia naturale di C. U. nato a C. il (omissis) e deceduto in M. il (omissis);
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile di M. di procedere alla annotazione della presente sentenza ed agli altri incombeni di cui al d.p.r. 3-11-2000 n. 396;

- dichiara revocato, ai sensi dell'art. 687 c.c., il testamento olografo recato da U. C. datato 22-2-2004 e pubblicato in data 7-10-2005 al n. 42.659 rep. dal notaio dott. (omissis);
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Mantova, 25-11-2011.

Il Presidente Est.
dott. Mauro Bernardi